



SECONDA EDIZIONE

Salvatore Lombardo  
Giuseppe Mirabella

# varianti in corso d'opera nella esecuzione dei lavori pubblici

Manuale pratico

## Principali riferimenti legislativi

- ~ Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
- ~ Regolamento del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
- ~ Testo unico sicurezza luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- ~ Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008)



Dario Flaccovio Editore

Nel CD allegato **modulistica e normativa**

Compatibile Windows 

Salvatore Lombardo   Giuseppe Mirabella

# **VARIANTI IN CORSO D OPERA NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**



DarioFlacco viaEditore

Salvatore Lombardo Giuseppe Mirabella

VARIANTI IN CORSO D OPERA NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

ISBN 978-88-579-0094-0

© 2011 by Dario Flaccovio Editore s.r.l. t el. 0916700686

[www.darioflaccovio.it](http://www.darioflaccovio.it) [info@darioflaccovio.it](mailto:info@darioflaccovio.it)

Seconda edizione: settembre 2011

Lombardo, Salvatore <1962->

Varianti in corso d opera / Salvatore Lombardo, Giuseppe Mirabella. 2. e d. - Palermo :

D. Flaccovio, 2011.

ISBN 978-88-579-0094-0

1. Opere pubbliche – Esecuzione – Modifiche – Legislazione.

I. Mirabella, Giuseppe <1956->.

344.4506 CDD-22

SBN Pal0235115

*CIP B biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace*

Stampa: Tipografia Priulla, Palermo, settembre 2011

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

L'editore dichiara la propria disponibilità ad adempiere agli obblighi di legge nei confronti degli aventi diritto sulle opere riprodotte.

La fotocopiatura dei libri è un reato.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

# INDICE

*Indice analitico*

*Introduzione*

*Tabelle di corrispondenza tra gli articoli delle diverse norme abrogate e quelle del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.27*

## **1. La validazione, il contratto d appalto e la consegna dei lavori**

1.1. Il quadro normativo sulle varianti in corso d’opera .....	pag.	1
1.1.1. Il carattere accessorio della variante .....	é	2
1.1.2. Le contestazioni dell appaltatore.....	é	2
1.2. La verifica e la validazione dei progetti .....	é	3
1.2.1. Generalit .....	é	3
1.2.2. I contratti relativi alla sola esecuzione dei lavori.....	é	4
1.2.3. I contratti relativi alla progettazione e all esecuzione dei lavori .....	é	4
1.2.4. L accertamento dell unit progettuale .....	é	4
1.2.5. Gli oneri per l accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali. Gli organi di accreditamento .....	é	4
1.2.6. Le finalità della verifica.....	é	5
1.2.7. I criteri generali della verifica .....	é	5
1.2.7.1. La verifica della documentazione.....	é	7
1.2.7.2. L’estensione del controllo e i momenti della verifica .....	é	9
1.2.8. La conclusione della verifica. La validazione .....	é	9
1.2.9. Le responsabilità del soggetto verificatore e del progettista.....	é	9
1.2.9.1. La polizza di responsabilità civile professionale.....	é	10
1.3. Gli aspetti contrattuali.....	é	11
1.3.1. L oggetto del contratto.....	é	11
1.3.2. Le procedure preliminari di scelta del contraente .....	é	11
1.3.2.1. L attestazione del direttore dei lavori .....	é	11
<i>VAR.1.1. Attestazione del direttore dei lavori sulla realizzabilit del             progetto in relazione all accessibilit e alle condizioni degli immobili             interessati dai lavori (art. 106, comma 1, Regolamento n. 207/2010) ....</i>	é	12
1.3.2.2. Il verbale di immediata esecuzione dei lavori.....	é	12
<i>VAR.1.2. Verbale sul permanere delle condizioni per l immediata             esecuzione dei lavori (art. 106, comma 3, Regolamento n. 207/2010)....</i>	é	13
1.3.2.3. La dichiarazione in sede di offerta .....	é	14
<i>VAR.1.3. Dichiarazione dell impresa di presa visione del progetto, del             capitolato speciale d appalto e del luogo dei lavori (art. 106, comma 2,             Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	14
1.3.3. I controlli sugli atti delle procedure di affidamento.....	é	15
1.3.3.1. L approvazione dell aggiudicazione provvisoria.....	é	15
1.3.3.2. Gli aspetti riguardanti l’aggiudicazione definitiva .....	é	15
1.3.4. La stipula .....	é	16
1.3.4.1. Le forme di stipula del contratto .....	é	16
1.3.4.2. I tempi per la stipula .....	é	17
1.3.5. L approvazione del contratto .....	é	17

1.3.5.1. La condizione sospensiva .....	é	17
1.3.5.2. L approvazione dell organo competente.....	é	17
1.3.5.3. Gli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle stazioni appaltanti.....	é	18
1.3.5.4. Gli approfondimenti.....	é	18
1.3.5.5. La condizione per l esecuzione del contratto .....	é	19
1.3.6. Le garanzie di esecuzione.....	é	20
1.3.6.1. La cauzione definitiva.....	é	20
1.3.6.1.1. La costituzione.....	é	20
1.3.6.1.2. Il reintegro in caso di perizia di variante e/o suppletiva <i>Esempio 1.1. Incremento dell importo della garanzia fidejussoria nel caso di perizia di variante.....</i>	é	21
1.3.6.1.3. I vantaggi per la stazione appaltante .....	é	21
1.3.6.1.4. Le inadempienze nei confronti dei dipendenti .....	é	22
1.3.6.1.5. Lo svincolo parziale e la cessazione .....	é	22
1.3.6.2. La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione .....	é	23
1.3.7. Gli oneri di contratto .....	é	23
1.3.7.1. I maggiori o i minori oneri di contratto.....	é	23
1.3.7.2. Le spese di contratto.....	é	24
1.3.8. Gli allegati al contratto .....	é	24
1.3.8.1. L elenco dei documenti.....	é	24
1.3.8.2. La natura contrattuale del capitolato generale d appalto.....	é	25
1.3.8.3. I piani di sicurezza .....	é	26
1.4. Gli aspetti riguardanti la consegna dei lavori .....	é	26
1.4.1. Generalit .....	é	26
1.4.2. Le differenze riscontrate al momento della consegna dei lavori tra lo stato di fatto e quello di progetto esecutivo.....	é	26
<i>VAR.1.4. Comunicazione del direttore dei lavori al responsabile del procedi- mento della sospensione della consegna per l accertamento delle differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo (art. 155, comma 2, Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	28
1.4.3. La disponibilit delle aree e l obbligo della rimozione degli ostacoli.....	é	28
1.4.4. Gli effetti della dichiarazione di previa visione dei luoghi.....	é	29
1.4.5. L apposizione delle riserve .....	é	30
1.4.6. La mancata consegna imputabile alla stazione appaltante e gli effetti della consegna ritardata .....	é	31
1.4.7. I riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori per colpa della stazione appaltante .....	é	31

## 2. I soggetti coinvolti

2.1. Il responsabile del procedimento.....	é	33
2.1.1. Generalit .....	é	33
2.1.2. I requisiti.....	é	33
2.1.3. Le attività nelle fasi realizzative.....	é	34
2.1.4. Le comunicazioni all Osservatorio dei contratti pubblici .....	é	41
2.1.4.1. Generalit .....	é	41
2.1.4.2. Le ulteriori informazioni da trasmettere.....	é	42

2.2. L'ufficio di direzione dei lavori.....	é	45
2.2.1. L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori.....	é	45
2.2.2. I rapporti con il responsabile del procedimento.....	é	45
2.2.3. L'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori al progettista incaricato.....	é	46
2.2.4. L'attività della direzione dei lavori.....	é	47
2.2.4.1. Le principali attività.....	é	47
2.2.4.2. L'inserimento del direttore dei lavori nell'organizzazione della stazione appaltante.....	é	48
2.2.4.3. I rapporti tra la stazione appaltante, il direttore dei lavori e l'appaltatore.....	é	49
2.2.4.4. Gli adempimenti nelle varie fasi dell'appalto.....	é	49
2.2.4.5. I controlli e le verifiche sui materiali e sulle opere.....	é	53
2.2.4.6. Le responsabilità in merito all'esecuzione dei lavori e ai relativi pagamenti.....	é	54
2.2.4.7. Lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.....	é	55
2.2.5. Gli altri componenti dell'ufficio di direzione lavori.....	é	55
2.2.5.1. I direttori operativi.....	é	55
2.2.5.1.1. Il direttore operativo con qualifica di restauratore di beni culturali.....	é	56
2.2.5.2. Gli ispettori di cantiere.....	é	56
2.3. Il ruolo consultivo del collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera.....	é	57
2.3.1. Le variazioni ai lavori non autorizzate.....	é	57

### 3. I casi legittimi di varianti in corso d'opera

3.1. Le varianti e i lavori extracontrattuali.....	é	59
3.1.1. Il limite qualitativo.....	é	60
3.1.2. Gli obblighi e i divieti per l'appaltatore.....	é	60
3.2. Le tipologie di varianti in corso d'opera legittime.....	é	60
3.2.1. Le perizie di variante.....	é	62
3.2.2. Le perizie suppletive.....	é	62
3.2.3. La variante in corso d'opera a causa di un grave errore nell'esecuzione imputabile all'esecutore.....	é	63
3.2.4. Le varianti nei contratti di lavori stipulati a corpo.....	é	63
3.2.5. Le interpretazioni dell'Autorità per la vigilanza.....	é	64
3.3. Le varianti per le esigenze derivanti dalle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (art. 132, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti).....	é	66
3.3.1. Generalità.....	é	67
<i>Esempio 3.1. Motivazione di perizia di variante e suppletiva derivante dalle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari.....</i>	é	67
3.3.2. Le interpretazioni dell'Autorità per la vigilanza.....	é	68
3.4. Le varianti per cause imprevedute e imprevedibili o per l'utilizzo di materiali, di componenti e di tecnologie non esistenti al momento della progettazione (art. 132, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti).....	é	69
3.4.1. Generalità.....	é	69
3.4.2. Le varianti per cause imprevedute e imprevedibili (comma 1, lett. b), 1 caso).....	é	70

3.4.3.	Le varianti per l'utilizzo dei materiali, dei componenti e delle tecnologie non esistenti al momento della progettazione (comma 1, lett. b), 2 caso).....	é	70
3.4.3.1.	L'impiego di tubazioni di diametro e/o spessore inferiori a quelli previsti contrattualmente.....	é	71
3.4.3.1.1.	Premessa .....	é	71
3.4.3.1.2.	Le considerazioni tecnico-economiche .....	é	72
3.4.3.1.3.	Le conclusioni.....	é	72
3.4.4.	Le interpretazioni dell'Autorità per la vigilanza.....	é	73
	<i>Esempio 3.2. Esempio di motivazione di perizia prevista dall'art. 132, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici .....</i>	é	74
3.5.	Le varianti per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni e per i rinvenimenti imprevisti o non prevedibili (art. 132, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti).....	é	75
3.5.1.	Generalità .....	é	75
3.5.2.	Le varianti per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni (comma 1, lett. c), 1 caso).....	é	76
3.5.3.	Le varianti per i rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (comma 1, lett. c), 2 caso).....	é	76
3.5.4.	Le interpretazioni dell'Autorità per la vigilanza .....	é	76
3.6.	Le varianti per le cause geologiche, idriche e simili (art. 132, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti).....	é	77
3.6.1.	Generalità .....	é	77
3.6.2.	Le considerazioni sulle cause geologiche, idriche e simili.....	é	78
3.6.3.	Le correlazioni e la riconducibilità all'errore progettuale.....	é	79
3.6.4.	Le prescrizioni delle Norme tecniche per le costruzioni.....	é	79
3.6.4.1.	L'articolazione del progetto esecutivo.....	é	81
3.6.4.1.1.	La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito.....	é	81
3.6.4.1.2.	Le indagini e la modellazione geotecnica .....	é	82
3.6.4.1.2.1.	I mezzi di indagini e le prove geotecniche in sito .....	é	83
3.6.4.1.2.2.	I criteri di scelta dei sondaggi .....	é	84
3.6.4.1.2.3.	La caratterizzazione geotecnica del volume significativo di sottosuolo da indagare .....	é	84
3.6.4.1.2.4.	Le perforazioni di sondaggio.....	é	86
3.6.4.1.2.5.	I risultati delle indagini e delle prove geotecniche in sito.....	é	88
3.6.4.1.3.	Le prove geotecniche di laboratorio.....	é	89
3.6.4.1.4.	L'interpretazione delle indagini e delle prove geotecniche .....	é	89
3.6.4.1.4.1.	I valori caratteristici dei parametri geotecnici.....	é	89
3.6.4.1.4.2.	La relazione geotecnica .....	é	90
3.6.4.1.4.3.	Le indagini in fase di costruzione .....	é	91
3.6.4.2.	Le opere di fondazione .....	é	92
3.6.4.2.1.	I criteri generali di progetto.....	é	92
3.6.4.2.2.	Le prescrizioni per le indagini.....	é	93
3.6.4.2.3.	Le fondazioni dirette.....	é	93

3.6.4.2.3.1. I criteri di progetto.....	é	94
3.6.4.2.4. Le fondazioni su pali.....	é	94
3.6.4.2.4.1. I criteri di progetto.....	é	94
3.6.4.2.4.2. Le indagini geotecniche.....	é	95
3.6.4.3. Le opere di sostegno.....	é	95
3.6.4.3.1. I criteri generali di progetto.....	é	96
3.6.4.3.2. I criteri di progetto in presenza di costruzioni preesistenti.....	é	97
3.6.4.4. I tiranti d ancoraggio.....	é	97
3.6.4.4.1. I criteri di progetto.....	é	97
3.6.4.4.2. Gli aspetti costruttivi.....	é	98
3.6.4.5. Le opere in sotterraneo.....	é	98
3.6.4.5.1. Le indagini specifiche.....	é	98
3.6.4.5.2. Le prescrizioni generali.....	é	99
3.6.4.5.3. La caratterizzazione geologica.....	é	99
3.6.4.5.4. Le indagini e la caratterizzazione geotecnica.....	é	100
3.6.4.5.5. I criteri di progetto.....	é	100
3.6.4.5.5.1. I metodi di scavo.....	é	101
3.6.4.5.5.2. La verifica del rivestimento.....	é	101
3.6.4.5.5.3. I controlli e il monitoraggio.....	é	101
3.6.4.6. Le stabilid dei pendii naturali.....	é	102
3.6.4.6.1. Le indagini.....	é	102
3.6.4.6.2. La modellazione geologica.....	é	102
3.6.4.6.3. La modellazione geotecnica.....	é	102
3.6.4.6.4. Il modello geotecnico del sottosuolo.....	é	104
3.6.4.6.5. Il progetto degli interventi di stabilizzazione.....	é	104
3.6.4.6.6. I controlli e il monitoraggio.....	é	104
3.6.4.7. Il consolidamento geotecnico di opere esistenti.....	é	105
3.6.4.7.1. I criteri generali di progetto.....	é	105
3.6.4.7.2. Le indagini geotecniche e la caratterizzazione geotecnica.....	é	105
3.6.4.7.3. I tipi di consolidamento geotecnico.....	é	106
3.6.4.7.4. I controlli e il monitoraggio.....	é	106
3.6.4.8. Il miglioramento e il rinforzo dei terreni e delle rocce.....	é	106
3.6.4.8.1. La scelta del tipo di intervento e i criteri generali di progetto.....	é	107
3.6.4.8.2. Il monitoraggio.....	é	107
3.6.4.9. Le discariche controllate di rifiuti e i depositi di inerti.....	é	107
3.6.4.9.1. Le discariche controllate.....	é	107
3.6.4.9.1.1. I criteri di progetto.....	é	107
3.6.4.9.1.2. La caratterizzazione del sito.....	é	108
3.6.4.9.1.3. Le modalit costruttive e di controllo dei dispositivi di barriera.....	é	108
3.6.4.9.1.4. Le verifiche di sicurezza.....	é	108
3.6.4.9.1.5. Il monitoraggio.....	é	108
3.6.4.9.2. I depositi di inerti.....	é	109
3.6.4.9.2.1. I criteri di progetto.....	é	109
3.6.4.9.2.2. Il monitoraggio.....	é	109
3.6.4.10. La fattibilità di opere su grandi aree.....	é	109

3.6.4.10.1.	Le indagini specifiche .....	é	109
3.6.4.10.2.	Le verifiche di fattibilità .....	é	110
3.6.4.10.3.	L'emungimento da falde idriche .....	é	111
3.6.4.11.	Le opere di materiali sciolti e i fronti di scavo .....	é	111
3.6.4.11.1.	I criteri generali di progetto .....	é	111
3.6.4.11.1.1.	I rilevati e i rinterri .....	é	111
3.6.4.11.1.2.	I drenaggi e i filtri .....	é	112
3.6.4.11.2.	Gli aspetti costruttivi.....	é	113
3.6.4.11.3.	I controlli e il monitoraggio.....	é	113
3.6.4.11.4.	I fronti di scavo .....	é	113
3.6.4.11.4.1.	Le indagini geotecniche e la caratterizzazione geotecnica .....	é	113
3.6.4.11.4.2.	I criteri generali di progetto e le verifiche di sicurezza .....	é	113
3.6.5.	I casi particolari individuati dall'Autorità per la vigilanza.....	é	114
3.6.5.1.	Le fondazioni e le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione.....	é	114
3.6.5.2.	La presenza di situazioni critiche potenziali nella parte orografica previste in sede di progettazione esecutiva.....	é	114
3.6.5.3.	L'innalzamento della falda acquifera rispetto alle previsioni progettuali .....	é	114
3.6.5.4.	L'imprevedibile scoperta di cavità del sottosuolo.....	é	115
3.6.6.	I limiti del potere della stazione appaltante. I gruppi di categorie omogenee	é	115
3.6.7.	I presupposti e la valutazione della stazione appaltante .....	é	116
3.6.7.1.	La maggiore onerosità.....	é	117
3.6.7.2.	La valutazione dell'onerosità.....	é	118
3.6.7.3.	La finalità dell'equo compenso.....	é	118
3.6.7.4.	La necessità dell'apposizione di riserva .....	é	118
3.6.8.	Le interpretazioni dell'Autorità per la vigilanza.....	é	119
3.7.	Le varianti per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo (art. 132, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti) .....	é	120
3.7.1.	Generalità.....	é	120
3.7.2.	Gli errori progettuali .....	é	121
3.7.2.1.	La mancata contabilizzazione di una categoria di lavoro .....	é	122
3.7.2.2.	La difficoltà di reperibilità dei materiali rispetto al mercato locale .....	é	122
3.7.2.3.	La mancata remuneratività dei prezzi unitari.....	é	122
3.7.2.4.	Le carenze del piano di sicurezza e coordinamento.....	é	122
3.7.2.4.1.	La non riconducibilità a nessuna delle ipotesi legittimanti l'adozione di una variante in corso d'opera .....	é	122
3.7.2.4.2.	Le modifiche e l'integrazione del Psc e i nuovi apprestamenti .....	é	123
3.7.2.4.3.	La variazione dell'importo degli oneri di sicurezza ...	é	124
3.7.2.4.4.	Il momento delle osservazioni dell'appaltatore al Psc prima della sua accettazione .....	é	124
3.7.2.4.5.	Le valutazioni del Psc in fase di validazione del progetto .....	é	125
3.7.2.4.6.	Le conclusioni dell'Autorità per la vigilanza .....	é	125
3.7.3.	Gli aspetti riguardanti l'importo della variante.....	é	125

3.7.4. Gli aspetti riguardanti lo scioglimento del contratto .....	é	126
3.7.5. I controlli e le responsabilità .....	é	126
<i>Schema tipo 1.2. Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori</i> .....	é	127
<i>Schema tipo 2.2. Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria</i> .....	é	129
3.7.5.1. Le garanzie che devono prestare i progettisti .....	é	132
3.7.6. Gli aspetti riguardanti l'appalto di progettazione e di esecuzione.....	é	132
3.7.6.1. I maggiori oneri a carico dell'appaltatore.....	é	132
3.7.7. Le interpretazioni dell'Autorità per la vigilanza.....	é	133
<i>Esempio 3.3. Perizia di variante per errore progettuale secondo il comma 1, lett. e) e perizia di variante finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, come previsto dal comma 3, secondo e terzo periodo, dell'art. 132 del Codice dei contratti pubblici</i> .....	é	138
3.8. Le varianti in corso d'opera nei lavori riguardanti i beni culturali .....	é	152
3.8.1. L'ampliamento dei casi possibili .....	é	152
3.8.2. Gli aspetti di dettaglio.....	é	152
3.8.3. I limiti dell'importo delle varianti ammesse.....	é	152
3.8.4. La proposta di variante e la relazione del collaudatore .....	é	152
 <b>4. Le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità</b>		
4.1. Generalità .....	é	153
4.2. Le condizioni e i limiti di importo .....	é	153
<i>Esempio 4.1. Aspetti riguardanti l'impiego di tubazioni non riconducibili al disposto dell'art. 132, comma 3, del Codice</i> .....	é	154
4.3. L'approvazione.....	é	154
4.4. Le tipologie di varianti in diminuzione dei lavori.....	é	155
<i>VAR.4.1. Determinazione con la quale si ordina una diminuzione dei lavori (art. 162, Regolamento n. 207/2010)</i> .....	é	155
4.4.1. Le varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore .....	é	156
4.4.1.1. La proposta dell'appaltatore .....	é	156
4.4.1.2. L'estensione all'appalto integrato .....	é	157
4.4.2. Le varianti in diminuzione ordinate dalla stazione appaltante .....	é	157
<i>Esempio 4.2. Motivazione di perizia prevista dall'art. 132, secondo e terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici</i> .....	é	157
<i>Esempio 4.3. Motivazione di perizia prevista dall'art. 132, comma 3, secondo e terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici con diminuzione dei lavori e dell'importo</i> .....	é	158
<i>Esempio 4.4. Parere su perizia di variante e suppletiva entro il 5% dell'importo contrattuale (art. 25, comma 3, secondo periodo, del Codice dei contratti) Lavori di realizzazione degli impianti in un edificio</i> .....	é	159
4.4.3. Le interpretazioni dell'Autorità per la vigilanza.....	é	160
4.5. Gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere gli aspetti di dettaglio .	é	164
4.5.1. Generalità .....	é	164

4.5.2. I chiarimenti dell'Autorità per la vigilanza.....	é	165
4.5.3. Il superamento della perizia di variante.....	é	166
4.5.4. La necessità della disposizione di servizio del responsabile del procedimento .....	é	166
4.5.5. Le interpretazioni dell'Autorità per la vigilanza.....	é	166

## 5. Gli adempimenti amministrativi

5.1. La redazione della perizia da parte del direttore dei lavori.....	é	169
5.1.1. Il divieto di redazione al soggetto esecutore.....	é	169
5.1.2. L'obbligo di sentire il progettista.....	é	169
<i>VAR.5.1. Richiesta di parere da parte del responsabile del procedimento per la     variante in corso d'opera (art. 132, comma 1, Codice dei contratti pubblici).....</i>	é	170
<i>VAR.5.2. Relazione e richiesta di approvazione di una perizia di variante (art.     161, comma 3, Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	170
5.1.3. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti .....	é	171
<i>VAR.5.3. Relazione sulle cause e sulle condizioni e sui presupposti della variante     (art. 161, comma 7, Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	172
<i>VAR.5.4. Relazione sulle cause e sulle condizioni e sui presupposti della variante     con riferimento all'errore o omissione progettuale (art. 161, comma 7,     Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	173
5.1.4. Gli elaborati delle perizie di variante.....	é	174
5.1.4.1. L'elenco degli elaborati.....	é	174
5.1.4.2. Lo schema di relazione tecnica di accompagnamento alla perizia di variante.....	é	175
5.1.4.3. Il quadro comparativo di confronto economico.....	é	176
<i>Esempio 5.1. Quadro comparativo di confronto di una perizia di variante</i>	é	177
5.1.4.4. I prezzi delle nuove lavorazioni.....	é	179
5.1.4.4.1. L'applicazione dei prezzi di contratto.....	é	179
5.1.4.4.2. La determinazione e l'approvazione dei nuovi prezzi	é	179
<i>VAR.5.5. Schema di relazione di accompagnamento al verbale di             concordamento di nuovi prezzi (artt. 161 e 163, Regolamento n.             207/2010).....</i>	é	179
5.1.4.4.3. L'approvazione .....	é	180
5.1.4.4.4. L'applicazione del ribasso d'asta.....	é	180
5.1.4.4.5. Le contestazioni dell'appaltatore.....	é	181
5.1.4.4.6. Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi.....	é	181
<i>Esempio 5.2. Verbale di concordamento dei nuovi prezzi.....</i>	é	181
5.2. La compensazione dei prezzi dei singoli materiali .....	é	182
5.2.1. Generalità .....	é	182
5.2.2. La necessità dell'istanza di compensazione dell'appaltatore .....	é	183
<i>VAR.5.6. Istanza dell'appaltatore per la compensazione in aumento di alcuni         prezzi (art. 133, comma 6-bis, Codice dei contratti e art. 171, comma 1,         Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	184
5.2.3. La valutazione della compensazione .....	é	184
5.2.4. La determinazione della compensazione da parte del direttore dei lavori. I singoli materiali da costruzione.....	é	186
5.2.5. La disapplicazione dell'istituto della riserva e del ribasso d'asta.....	é	186

5.2.6. Gli adempimenti della stazione appaltante. La verifica della maggiore onerosità. I materiali non previsti nel decreto annuale .....	é	186
5.2.7. Le limitazioni della compensazione .....	é	187
5.2.8. I presupposti per l'emissione del certificato di pagamento.....	é	187
5.2.8.1. I pagamenti e la corresponsione degli interessi .....	é	188
5.2.9. L'applicazione d'ufficio della procedura di compensazione per le variazioni in diminuzione .....	é	188
5.2.10. Il ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione...	é	188
5.2.11. Esempio applicativo.....	é	188
5.2.12. Le somme da destinare alla compensazione delle variazioni dei prezzi.....	é	190
5.2.13. Il rattamento IVA dell'adeguamento del corrispettivo d'appalto .....	é	190
5.2.14. L'aggiornamento dei prezzi .....	é	192
5.3. Il pagamento anticipato di determinati materiali da costruzione .....	é	192
5.3.1. Le previsioni del bando di gara e la non applicazione di altri incrementi ....	é	192
<i>VAR.5.7. Modello di autodichiarazione dell'appaltatore dell'impiego dei materiali pagati anticipatamente dall'amministrazione esclusivamente per i lavori in appalto (art. 133, comma 1-bis, Codice dei contratti pubblici) .....</i>	é	193
5.3.2. La costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa .....	é	193
5.3.3. I controlli sull'approvvigionamento e l'impiego dei materiali.....	é	194
<i>VAR.5.8. Verbale di accettazione dei materiali pagati anticipatamente dall'amministrazione (art. 133, comma 1-bis, Codice dei contratti pubblici).....</i>	é	194
5.4. L'atto di sottomissione .....	é	195
<i>VAR.5.9. Atto di sottomissione .....</i>	é	196
5.5. L'approvazione della perizia da parte dell'organo decisionale della stazione appaltante .....	é	196
5.5.1. La perizia di variante in sanatoria. L'illegittimità .....	é	198
5.5.1.1. Le interpretazioni dell'Autorità per la vigilanza.....	é	198
5.5.2. La copertura finanziaria e l'utilizzo dei ribassi d'asta .....	é	199
5.5.2.1. Le interpretazioni dell'Autorità per la vigilanza.....	é	199
5.5.3. La stima degli oneri di sicurezza .....	é	200
5.5.4. L'impossibilità di esecuzione dei lavori per cause dipendenti della pubblica amministrazione.....	é	201
5.6. Gli aspetti particolari relativi alle varianti superiori al quinto .....	é	201
5.6.1. Il limite quantitativo.....	é	201
5.6.1.1. I criteri di determinazione del quinto.....	é	201
5.6.2. L'obbligatoria comunicazione all'appaltatore .....	é	202
<i>VAR.5.10. Comunicazione e richiesta del responsabile del procedimento all'appaltatore di accettazione della variante di importo maggiore del quinto d'obbligo (art. 161, comma 13, Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	202
<i>VAR.5.11. Dichiarazione dell'esecutore per la variante di importo superiore al quinto (art. 161, comma 13, Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	203
5.6.3. La risoluzione del contratto per le varianti per errori o omissioni di progettazione.....	é	204
5.6.4. La procedura di affidamento dei lavori eccedenti il quinto .....	é	204
5.6.5. La necessità e gli effetti del nuovo contratto .....	é	205
5.6.6. L'equo compenso per le variazioni nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni omogenee .....	é	206

<i>Esempio 5.3. Categorie di lavoro omogenee da eseguire a misura secondo le indicazioni del capitolato speciale d appalto</i> .....	é	206
<i>Esempio 5.4. Modifica degli importi delle categorie di lavorazioni omogenee da eseguire a misura secondo le indicazioni del capitolato speciale d appalto</i> .....	é	208
5.6.7. L atto aggiuntivo.....	é	208
<i>Esempio 5.5. Atto aggiuntivo al contratto principale</i> .....	é	209
5.6.7.1. Lar registrazione.....	é	211
5.7. Le variazioni arbitrarie.....	é	211
5.7.1. L impossibilit di chiedere il corrispettivo per l esecutore.....	é	211
5.7.2. Il ripristino dello stato dei luoghi.....	é	212
5.7.3. Le lavorazioni meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzate	é	212
<i>VAR.5.12. Relazione del collaudatore su lavorazioni non autorizzate ritenute non indispensabili (art. 228, comma 1, Regolamento n. 207/2010)</i> .....	é	214
<i>VAR. 5.13. Relazione del collaudatore su lavorazioni non autorizzate ma meritevoli di collaudo (art. 228, comma 1, Regolamento n. 207/2010)</i> .....	é	214
5.7.4. La discordanza fra le quantità contabilizzate e quelle eseguite .....	é	215
5.7.4.1. Le lievi discordanze. L'approfondimento delle indagini .....	é	215
5.7.4.2. Le gravi discordanze .....	é	215
<i>VAR.5.14. Relazione del collaudatore su gravi discordanze fra la contabilit e i lavori realizzati (art. 226, comma 2, Regolamento n. 207/2010)</i> .....	é	216
<i>VAR.5.15. Trasmissione alla stazione appaltante della relazione del collaudatore su gravi discordanze fra la contabilit e i lavori realizzati (art. 226, comma 2, Regolamento n. 207/2010)</i> .....	é	217
5.7.5. Le responsabilità dell'ufficio di direzione dei lavori.....	é	217
5.7.5.1. La mancanza della superiore approvazione .....	é	218
5.7.5.2. Le variazioni ai lavori sulla base dell ordine di servizio .....	é	218
5.7.5.3. Gli aspetti contabili di lavori non autorizzati.....	é	219
5.7.6. Le responsabilità del responsabile del procedimento .....	é	219
5.8. Lo svincolo del residuo della cauzione definitiva.....	é	220
5.8.1. La modalità di svincolo.....	é	220
5.8.2. La riduzione dell importo da svincolare a seguito di perizia di variante e suppletiva .....	é	220
<i>Esempio 5.6. Il calcolo dello svincolo della garanzia fidejussoria in base allo stato di avanzamento nel caso della perizia di variante</i> .....	é	221
5.9. Giurisprudenza .....	é	222
<b>6. Le riserve, le domande e le contestazioni</b>		
6.1. Le problematiche.....	é	231
6.1.1. Le contestazioni sui compensi a seguito di varianti .....	é	231
6.2. Le riserve e le domande .....	é	232
6.2.1. Le differenze terminologiche.....	é	232
6.2.2. La modalità di formulazione delle domande .....	é	233
6.2.3. La tempestività della formulazione delle riserve.....	é	234
6.2.3.1. I fatti a effetto istantaneo e quelli a effetto continuativo .....	é	235
6.2.4. L aggiornamento degli importi delle riserve.....	é	237
6.2.4.1. Le deroghe .....	é	237

6.2.5. La decadenza delle riserve.....	é	238
6.2.5.1. L'omessa eccezione di decadenza da parte della stazione appaltante.....	é	239
6.2.6. La rinuncia alle riserve.....	é	240
6.3. Gli atti idonei per l'iscrizione delle riserve.....	é	240
6.3.1. Le regole generali.....	é	240
6.3.2. L'efficacia delle riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilit.....	é	241
6.3.3. Gli ordini di servizio.....	é	242
6.3.4. L'effetto dell'iscrizione delle riserve sul libretto delle misure e sulle liste settimanali.....	é	242
6.4. Le contestazioni e le relative procedure di soluzione.....	é	243
6.4.1. La procedura.....	é	243
6.4.2. Gli aspetti tecnici.....	é	244
<i>VAR.6.1. Comunicazione al responsabile del procedimento delle contestazioni insorte sugli aspetti tecnici che possono influire sulla esecuzione dei lavori (art. 164, comma 1, Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	244
<i>VAR.6.2. Lettera del responsabile del procedimento per la convocazione delle parti per la risoluzione della controversia (art. 164, comma 1, Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	245
6.4.3. I fatti.....	é	245
<i>VAR.6.3. Processo verbale delle contestazioni riguardanti fatti tra il direttore dei lavori e l'appaltatore (art. 164, comma 2, Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	246
<i>VAR.6.4. Lettera di trasmissione del verbale di contestazione all'appaltatore nel caso della sua mancata partecipazione all'apposita riunione (art. 164, comma 2, Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	246
<i>VAR.6.5. Lettera per l'invio del verbale di contestazione al responsabile del procedimento (art. 164, comma 3, Regolamento n. 207/2010).....</i>	é	247

## 7. La sospensione dei lavori

7.1. Le ipotesi di sospensione legittima.....	é	249
7.1.1. Le circostanze speciali.....	é	249
7.1.1.1. La sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante.....	é	250
7.1.1.2. Le fattispecie di circostanze impreviste a cui non si può riconoscere il carattere della imprevedibilità. Gli approfondimenti sulle sospensioni per le cause impreviste o imprevedibili.....	é	251
7.1.1.2.1. Le esigenze manifestate in corso d'opera dall'ente usuario dell'immobile oggetto dei lavori.....	é	251
7.1.1.2.2. Le interferenze tra i lavori in corso di esecuzione e le altre opere a farsi o preesistenti.....	é	252
7.1.1.2.3. Gli adempimenti propedeutici all'acquisizione delle autorizzazioni.....	é	252
7.1.1.2.4. La necessit di introdurre varianti tecniche e/o di prevedere nuove lavorazioni.....	é	253
7.1.2. La durata della sospensione.....	é	253
7.1.2.1. Generalit.....	é	253
7.1.2.2. I casi che richiedono la comunicazione all'Autorit per la vigilanza.....	é	254

<i>VAR.7.1. Modello di comunicazione all Autorit per la vigilanza sui contratti pubblici se la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale (art. 158, comma 9, Regolamento n. 207/2010)</i> .....	é	254
7.1.2.3. La sospensione dei lavori superiore al quarto della durata complessiva dei lavori. La risoluzione del contratto .....	é	255
7.1.3. La continuazione dei lavori durante la redazione della perizia di variante per motivi di urgenza .....	é	256
7.2. I danni derivanti dalle sospensioni illegittime .....	é	256
7.2.1. Generalit .....	é	256
7.2.2. I criteri di quantificazione dei danni .....	é	256
7.2.2.1. L'ammortamento fiscale.....	é	257
7.2.2.2. Le spese generali infruttifere .....	é	259
7.2.2.3. La lesione dell utile.....	é	260
7.2.2.4. Il mancato ammortamento e le retribuzioni.....	é	261
7.2.2.5. Le modalità operative per la quantificazione del danno .....	é	261
7.3. Le contestazioni dell appaltatore. La natura delle riserve .....	é	263
7.3.1. La modalità di apposizione delle riserve. La quantificazione del danno .....	é	263
7.3.2. Il verbale di ripresa .....	é	263
<i>VAR.7.2. Verbale di ripresa dei lavori con apposizione di riserva (art. 158, comma 6, Regolamento n. 207/2010)</i> .....	é	264
7.4. La rielaborazione del programma esecutivo dei lavori .....	é	265
7.4.1. La modifica del cronoprogramma dei lavori per variante con sospensione dei lavori .....	é	266
7.4.2. La modifica del cronoprogramma dei lavori per variante senza sospensione dei lavori .....	é	266
7.4.3. Il termine suppletivo e la proroga.....	é	267
7.4.3.1. La richiesta di proroga dell appaltatore .....	é	268
<i>VAR.7.3. Richiesta di proroga dei termini di ultimazione (art. 159, comma 9, Regolamento n. 207/2010)</i> .....	é	269
7.4.3.2. La concessione della proroga.....	é	270
7.4.3.3. La discrezionalità del responsabile del procedimento .....	é	271
<i>VAR.7.4. Parere del direttore dei lavori sulla richiesta di concessione di proroga da parte dell impresa (art. 159, comma 10, Regolamento n. 207/2010)</i> .....	é	272
<i>VAR.7.5. Accoglimento (o di diniego) della proroga dei termini di ultimazione (art. 159, comma 10, Regolamento n. 207/2010)</i> .....	é	272
 <b>8. Lo scioglimento del contratto</b>		
8.1. La risoluzione del contratto.....	é	275
8.1.1. Generalit .....	é	275
8.1.2. La risoluzione del contratto per colpa della stazione appaltante. Il calcolo degli interessi dovuti.....	é	276
8.1.3. I provvedimenti conseguenti alla risoluzione dei contratti e la nuova gara d appalto .....	é	277
8.1.3.1. Lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e il verbale di accertamento tecnico e contabile .....	é	277
<i>VAR.8.1. Comunicazione di recesso dal contratto da parte della stazione appaltante (art. 138, comma 1, Codice dei contratti pubblici)</i> .....	é	277

<i>VAR.8.2. Verbale dello stato di consistenza (art. 138, comma 1, Codice dei contratti pubblici) .....</i>	é	278
8.1.3.2. Lo sgombero dell'area del cantiere.....	é	279
8.2. Il recesso dal contratto .....	é	279
8.2.1. La valutazione del decimo .....	é	279
<i>VAR.8.3. Verbale di valutazione dei lavori eseguiti e dei materiali accettati dal direttore dei lavori a seguito di recesso della stazione appaltante (art. 134, comma 4, Codice dei contratti pubblici).....</i>	é	280
8.2.1.1. La formale comunicazione all'appaltatore.....	é	281
<i>VAR. 8.4. Lettera di invito a partecipare alla presa in consegna del cantiere (art. 134, comma 3, Codice dei contratti pubblici).....</i>	é	281

# INDICE ANALITICO

<b>A</b>	
<b>Adempimenti amministrativi</b>	
• accertamento delle cause .....	171
• divieto per il soggetto esecutore .....	169
• obbligo di sentire il progettista .....	169
• redazione della perizia .....	169
<b>Affidamento</b>	
• approvazione aggiudicazione provvisoria ..	15
• aggiudicazione definitiva .....	15
• nuovo contratto .....	205
• procedura negoziata .....	204
<b>Aspetti di dettaglio</b>	
• adempimenti .....	164, 169
• autorità per la vigilanza .....	165
• beni culturali .....	152
• condizioni economiche .....	164
• disposizione di servizio del responsabile del procedimento .....	166
• generalità .....	164
• superamento complicazioni progettuali .....	166
<b>Atto aggiuntivo</b> .....	208
<b>Atto di sottomissione</b> .....	195
<b>C</b>	
<b>Cause geologiche</b> .....	77
<b>Cauzione definitiva</b>	
• costituzione .....	20
• inadempienze nei confronti dei dipendenti ...	22
• reintegro .....	20
• svincolo parziale .....	22
• vantaggi per la stazione appaltante .....	21
<b>Collaudatore tecnico-amministrativo</b> .....	56
<b>Comunicazioni all Osservatorio</b> .....	41
<b>Consegna dei lavori</b>	
• dichiarazione di previa visione dei luoghi ..	29
• differenze riscontrate .....	26
• disponibilità di aree .....	28
• mancata consegna .....	31
• riconoscimenti all'appaltatore .....	31
• rimozione ostacoli .....	28
• riserve .....	30
<b>Cronoprogramma lavori</b> .....	266
<b>D</b>	
<b>Dichiarazione in sede di offerta</b> .....	14
<b>Direttore operativo</b> .....	55
• riconoscimenti all'appaltatore .....	31
• riserve .....	30
<b>Contestazioni</b>	
• aspetti tecnici .....	244
• fatti .....	235,245
• varianti .....	2
<b>Contratto</b>	
• aggiudicazione definitiva .....	15
• allegati .....	24
• approvazione .....	17
• attestazione del direttore dei lavori .....	11
• capitolato generale .....	25
• condizione sospensiva .....	17
• condizioni per l'esecuzione .....	19
• controlli previsti .....	18
• maggiori e minori oneri .....	23
• oggetto .....	11
• oneri .....	23
• piani di sicurezza .....	25, 26
• procedure preliminari .....	11
• scioglimento .....	275
• spese .....	24
• stipula .....	16
• tempi .....	17
<b>Consegna dei lavori</b>	
• consegna ritardata .....	31
• dichiarazione previa visione dei luoghi .....	29
• differenze tra lo stato di fatto e il progetto ...	26
• disponibilità aree .....	28
• mancata consegna .....	31
• riconoscimenti all'appaltatore .....	31
• rimozione ostacoli .....	28
• riserve .....	30

**Discordanza fra quantit eseguite e contabilizzate**

- gravi discordanze..... 215
- lievi discordanze..... 215
- mancata superiore approvazione ..... 218
- responsabilità direttore dei lavori ..... 217

**Direzione dei lavori**

- affidamento incarichi ..... 46
- compiti nelle fasi dell'appalto ..... 49
- componenti ..... 55
- controlli e verifiche..... 53
- istituzione ufficio ..... 45
- organico stazione appaltante..... 48
- principali attività..... 47
- progettista incaricato ..... 46
- rapporti con l'appaltatore ..... 49
- rapporti con il responsabile del procedimento..... 45
- responsabilità..... 54

**E**

- Equo compenso**..... 117, 118, 206
- Errore progettuale** ..... 120

**G**

- Garanzie esecuzione**..... 20

**I**

- Ispettore di cantiere** ..... 56

**L**

- Lavorazioni omogenee** ..... 206
- Lavori extracontrattuali** ..... 59
- Lavori non autorizzati** ..... 57
- Limite qualitativo** ..... 60

**M**

- Maggiore onerosit** ..... 117
- Miglioramento dell'opera**..... 153

**O**

- Omissioni di progetto**..... 120
- Ordine di servizio**..... 218

**P**

**Pagamento anticipato materiali**

- bando di gara ..... 192
- controlli ..... 194
- garanzia fidejussoria ..... 193

**Perizie di variante**

- approvazione ..... 196
- copertura finanziaria ..... 199
- elaborati ..... 174
- illegittimità ..... 198
- impossibilità di eseguire i lavori ..... 201
- oneri di sicurezza..... 200
- perizia in sanatoria..... 198
- prezzi ..... 179, 180
- progettista ..... 169
- quadro comparativo..... 176
- redazione ..... 169
- relazione tecnica ..... 175

**Perizie suppletive** ..... 62

**Polizza assicurativa contro i rischi d esecuzione**..... 23

**Prezzi**

- approvazione ..... 180
- atto di sottomissione..... 195
- compensazioni ..... 183
- contestazioni dell'appaltatore..... 181
- nuovi prezzi ..... 179
- ribasso d'asta ..... 180
- verbale di concordamento ..... 181

**Prezzi (compensazioni)**

- adempimenti della stazione appaltante..... 186
- aggiornamento dei prezzari ..... 192
- applicazione d'ufficio ..... 188
- certificazione di pagamento..... 187
- direttore dei lavori ..... 186
- interessi..... 188
- istanza dell'appaltatore..... 183
- limitazioni..... 187
- riserva ..... 186
- somme da destinare ..... 190
- trattamento Iva..... 190
- valutazione..... 184

**Progetto esecutivo** ..... 120

**Programma esecutivo lavori** ..... 265

**Proroga**

- concessione..... 270
- discrezionalità responsabile del procedimento..... 271
- richiesta ..... 268
- termine suppletivo ..... 267

**Q**

- Quadro normativo**..... 1
- Quinto**..... 200

<b>R</b>	
<b>Recesso dal contratto</b> .....	
• formale comunicazione all'appaltatore ....	281
• valutazione del decimo .....	279
<b>Registrazione</b> .....	211
<b>Responsabile del procedimento</b>	
• attività .....	34
• comunicazioni all'Osservatorio .....	41
• requisiti .....	33
<b>Responsabilità direttore dei lavori</b>	
• aspetti contabili .....	219
• mancata superiore approvazione .....	218
• ordine di servizio .....	218
<b>Riserve</b>	
• aggiornamento degli importi .....	237
• aspetti tecnici .....	244
• atti idonei .....	240, 241
• contestazioni .....	231, 243
• conto finale .....	241
• decadenza .....	238
• deroghe .....	237
• differenze terminologiche .....	232
• efficacia .....	241
• fatti .....	245
• fatti ad effetto continuativo .....	235
• fatti ad effetto istantaneo .....	235
• libretto delle misure .....	242
• liste settimanali .....	242
• modalità di formulazione .....	233
• ordini di servizio .....	242
• problematiche .....	231
• rinuncia .....	240
• tempestività .....	234
<b>Risoluzione contratto</b> .....	275
<b>S</b>	
<b>Scioglimento del contratto</b>	
• colpa della stazione appaltante .....	276
• interessi dovuti .....	276
• recesso .....	279
• risoluzione .....	275
• sgombero dell'area del cantiere .....	279
• stato di consistenza .....	277
• verbale di accertamento tecnico e contabile .....	277
<b>Sospensione dei lavori</b>	
• adempimenti propedeutici .....	252
• ammortamento fiscale .....	257, 261
• circostanze imprevedute .....	251
• circostanze speciali .....	249
• durata .....	253, 255
• esigenze ente usuario immobile .....	251
• interferenze tra i lavori .....	252
• ipotesi di sospensione legittima .....	249
• lesione dell'utile .....	260
• necessità di varianti tecniche .....	253
• quantificazione del danno .....	256
• redazione di perizia di variante .....	250
• riserve .....	263
• sospensioni illegittime .....	256
• spese generali infruttifere .....	259
<b>Svincolo cauzione definitiva</b>	
• modalità .....	220
• riduzione importo da svincolare .....	220
<b>T</b>	
<b>Tubazioni</b> .....	71
<b>Termine suppletivo</b> .....	267
<b>V</b>	
<b>Validazione progetti</b> .....	3, 9
<b>Varianti extracontrattuali</b> .....	59
<b>Varianti i lavori dei culturali</b>	
• ampliamento casi possibili .....	152
• aspetti di dettaglio .....	152
• limiti di importo .....	152
• proposta di variante .....	152
• relazione del collaudatore .....	152
<b>Varianti in corso d'opera</b>	
• casi ammissibili .....	61
• errore esecutivo .....	63
• lavori stipulati a corpo .....	63
• tipologie .....	60
• varianti in aumento o in diminuzione .....	153
• varianti per cause geologiche .....	77
• varianti per cause imprevedute e imprevedibili .....	69
• varianti per errore progettuale .....	120
• varianti per i rinvenimenti impreveduti .....	75, 76
• varianti per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni .....	75
• varianti per l'utilizzo di materiali non esistenti al momento del progetto .....	70
• varianti per sopravvenute disposizioni legislative .....	66
• variazioni delle categorie omogenee .....	115
<b>Varianti migliorative</b>	
• appalto integrato .....	157

• approvazione .....	154	• stabilità dei pendii naturali .....	102
• condizioni economiche .....	153	• sondaggi .....	84,86
• limiti d'importo .....	153	• tiranti d'ancoraggio .....	97
• proposte dell'appaltatore .....	156	• valori caratteristici parametri geotecnici ....	89
• tipologie .....	155	• volume significativo .....	84
• varianti ordinate dalla stazione appaltante...	157	<b>Varianti per errore progettuale</b>	
<b>Varianti per cause geologiche</b>		• appalto integrato .....	132
• categorie omogenee .....	115	• carenze piano di sicurezza .....	122
• cavità del sottosuolo .....	115	• difficoltà reperimento materiali .....	122
• considerazioni .....	78	• errori progettuali .....	121
• consolidamento geotecnico opere esistenti.....	105	• garanzie progettisti .....	126
• depositi di inerti .....	109	• importo variante .....	125
• discariche controllate .....	107	• mancata contabilizzazione categoria lavori .....	122
• equo compenso .....	118	• mancata remuneratività prezzi unitari .....	122
• errore progettuale .....	79	• oneri a carico dell'appaltatore .....	132
• falda acquifera .....	114	• responsabilità dei progettisti .....	126
• fattibilità di opere su grandi aree .....	109	• scioglimento del contratto .....	126
• fondazioni dirette .....	93	<b>Varianti superiori al quinto</b>	
• fondazioni su pali .....	94	• criteri di determinazione .....	201
• fronti di scavo .....	113	• limite quantitativo .....	201
• indagini in fase di costruzione .....	91	<b>Variazioni arbitrarie</b>	
• maggiore onerosità .....	117	• impossibilità di chiedere il corrispettivo ..	211
• mezzi d'indagine .....	83	• lavorazioni meritevoli di collaudo .....	212
• modellazione geologica del sito .....	81	• ripristino dello stato dei luoghi .....	212
• modellazione geotecnica .....	82	<b>Verbale del permanere delle condizioni per l'esecuzione dei lavori .....</b>	13
• opere di fondazione .....	92	<b>Verbale di ripresa lavori .....</b>	263
• opere di materiali sciolti .....	111	<b>Verbale immediata esecuzione lavori .....</b>	12
• opere di sostegno .....	95	<b>Verifica dei progetti .....</b>	3
• opere in sotterraneo .....	98	• documentazione .....	7
• progetto esecutivo .....	81	• finalità .....	5
• relazione geotecnica .....	90	• momenti di verifica .....	9
• rinforzo terreni e rocce .....	106	• oneri .....	4
• rilevati e rinterrati .....	111	• polizza responsabilità .....	10
• riserve .....	118	• responsabilità .....	9
• situazioni critiche fondamentali .....	714		

## INTRODUZIONE

Il testo affronta in maniera sistematica le problematiche relative alle varianti in corso d'opera previste dall'art. 132 del Codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in particolare, i casi ammissibili di variazione al progetto approvato trattati rigorosamente dall'art. 132 del Codice dei contratti e dagli articoli 161 e 162 del Regolamento n. 207/2010. L'appaltatore non può apportare, infatti, sua iniziativa alcuna variazione o addizione al progetto approvato senza la preventiva superiore approvazione della stazione appaltante o, nei casi previsti, del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori.

Nei casi previsti dall'art. 132, comma 3, secondo periodo (varianti, in aumento o in diminuzione, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità), le variazioni sono approvate dal responsabile del procedimento. Le modifiche ai lavori appaltati nel caso dell'art. 132, comma 3, primo periodo (aspetti o modificazioni di dettaglio) sono approvate dal direttore dei lavori. Per tali interventi sono stabiliti dei limiti di spesa rispetto all'importo del contratto originario, inoltre essi devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Il legislatore, con l'art. 132, ha tracciato chiaramente le competenze riguardo alle varianti in corso d'opera, stabilendo dei limiti per l'appaltatore, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, in conclusione il potere di disporre varianti in corso d'opera è prerogativa della stazione appaltante dopo le necessarie valutazioni, avvalendosi anche del parere del collaudatore in corso d'opera.

I vari aspetti delle varianti ai lavori sono stati coordinati con le interpretazioni emanate nel corso degli anni dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e alcuni significativi orientamenti giurisprudenziali.

La materia è stata coordinata anche con le nuove *Norme tecniche per le costruzioni* emanate con D.M. 14 gennaio 2008 e con il loro aspetto prestazionale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti geologici e geotecnici, particolarmente rilevanti per l'errore o l'omissione progettuale, soprattutto se le opere da realizzare ricadono in zone ben conosciute dal punto di vista geologico e geotecnico.

## Tabelle di corrispondenza tra gli articoli delle diverse norme abrogate e quelle del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

D.P.R. n. 554/1999	D.P.R. n. 207/2010
1	1
2	3
3 6 ( <i>abrogati</i> )	-
7	9
7, c. 6 ( <i>abrogato</i> )	-
8	10
9	58
10 ( <i>abrogato</i> )	-
11	11
12	12
13, 14	13
15	14
16	15
16, c.3 ( <i>abrogato</i> )	-
17	16
18	17
19	18
20	19
21	20
22	21
23	22
24	23
25	24
26	25
27, 28	26
29	27
30	28
31	29
32	30
33	31
34	32
35	33
36	34
37	35
38	36
39	37
40	38
41	39
42	40
43	41
44	42
45	43
46, 47, 48 e 49	44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

49	59
50	252
51	253
53	254
54	255
55 ( <i>abrogato</i> )	-
56	257
57 ( <i>abrogato</i> )	-
58	259
59 ( <i>abrogato</i> )	-
59, c. 4	260
60	260
61	260
62, cc. 1 e 2	267
62, cc. 3, 5 e 10	262
63, cc. 1 e 5	264
63, c. 1, lett. o) c. 2, lett. c) c. 7	267
64	266
65	261
66	263
67, cc. 4, 5 e 6	265
71	106
72	107
73	108
74	109
75 80 ( <i>abrogati</i> )	-
80, c. 9	110
81 82 ( <i>abrogati</i> )	-
83, cc. 3 e 5	111
83, c. 6	112
84 85 ( <i>abrogati</i> )	-
86	115
87	116
87, c. 2 ( <i>abrogato</i> )	-
88, cc. 1, 2 e 3 ( <i>abrogati</i> )	-
89, c. 1	118
89, c. 2	121
89, c. 3 ( <i>abrogato</i> )	-
90	119
91, 92	120
91, c. 4 ( <i>abrogato</i> )	-
92, cc. 1, 2 e 5 ( <i>abrogati</i> )	-
93 94 ( <i>abrogati</i> )	-
95	92

95, cc. 5,6 e 7 ( <i>abrogato</i> )	-
96	93
97	94
98	95
99	96
101	123
102	124
103	125
104	126
105	269
106	270
107	127
108	128
110	137
111	138
112	139
113	140
114	141
115 ( <i>abrogato</i> )	-
116	142
117	145
118 122 ( <i>abrogati</i> )	-
123	147
124	148
125	149
126	150
127	151
128	152
129	153
130	154
131	155
132	156
133	158
134	161
135	162
136	163
137	164
138	165
139	166
140	169
141	170
142, c. 1 ( <i>abrogato</i> )	-
143, c. 3 ( <i>abrogato</i> )	-
144, cc. 1 e 2 ( <i>abrogati</i> )	-
144, c. 3 e 4	173
145	174
146	175

147	176
148	177
149 151 ( <i>abrogati</i> )	-
152	178
153	179
155	180
156	181
157	182
158	183
159	184
160	185
161	186
162	187
163	188
164	189
165	190
166	192
167	193
168	194
169	195
170	197
171	198
172	199
173	200
174	201
175	202
176	203
177	204
178	205
179	206
180	207
181	208
182	209
183	211
184	212
185	213
186	214
187	215
188	216
189	218
190	217
191	222
192	219
193	224
194, cc. 1, 2, 4 e 5	223
194, c. 3	221
195	225

## Tabelle di corrispondenza

196	226
197	227
198	228
199	229
200	230
201	231
202	232
203	234
204	234
205	235
206	220
207	236
208	237
209	234
210	238
211	239
212	240
213	241
214	242
215	243
216	244
217	245
218	246
220	247
221	248
224	251
225	344
226	345, 352
227	346, 353
228	348, 354
229	349, 355
230	350, 356

Legge n. 109/1994	D.P.R. n. 207/2010
19, c. 5-bis	105

D.M. n. 145/2000	D.P.R. n. 207/2010
5, c. 1	32, c. 4
7	4
9	157
10	161
11 e 12	162
13	5
14, c.1	165, c. 2
14, c.2	165, c.3

15	167
20	166
22, 23	145
21, 24, 26	159
25	160
28	180
29	143
30	144
31	191
32 (abrogato)	-
33 (abrogato)	-
34 (abrogato)	-
37, c. 1	235, c. 4
37, c. 2	224, c. 4

D.P.R. n. 34/2000	D.P.R. n. 207/2010
2	3
3	2
3	61
4	63
7, cc. 6, 8 e 9	65
7, cc.1, 2, 3, 4, 5 e 7	64
7, c. 9	73
8	66
9	67
10, cc. 1, 2, 3 e 4	68
10, cc. 5, 6, 8, 9 e 10	73
11	69
12	70
14	71
15	76
15-bis	77
16	71
17	78
18	79
19	80
20	81
21	82
22	83
23	84
24	85
25	86
26	87
27	8
28	90

XXVIII

## VARIANTI IN CORSO D OPERA

Legge n. 2248/1865, allegato F	D.P.R. n. 207/2010
348	166

D.M. 27 maggio 2005	D.P.R. n. 207/2010
2	97
3	98
4	99
5	100
6	101
7	102
8	103
9	104

C.M. 12 luglio 2005	D.P.R. n. 207/2010
-	6

C.M. 4 agosto 2005	D.P.R. n. 207/2010
-	171

D.P.C.M. 18 novembre 2005	D.P.R. n. 207/2010
-	285

D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117	D.P.R. n. 207/2010
-	286

# 1. LA VALIDAZIONE, IL CONTRATTO D'APPALTO E LA CONSEGNA DEI LAVORI

## 1.1. Il quadro normativo sulle varianti in corso d'opera

L'istituto delle varianti ai lavori è disciplinato in generale dalle seguenti norme:

- dagli articoli 132 e 205 del Codice dei contratti pubblici;
- dagli articoli 161, 162, 163, 169, 219 e 228 del Regolamento n. 207/2010;
- dall'art. 18 del capitolato generale d'appalto.

L'art. 132 del Codice riproduce l'art. 25 e l'art. 19, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, adeguando l'elenco delle cause che consentono le variazioni in corso d'opera, trasformando la lett. *b-bis*) in lett. *c*) e coerentemente modificando le lettere seguenti e i rinvii contenuti all'interno dell'articolo. Si ricorda che il capitolato generale d'appalto riveste ora natura contrattuale, quindi le sue disposizioni sono valide se richiamate nel contratto d'appalto o nel bando di gara così come disposto dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici.

Sull'art. 132 del Codice dei contratti si segnalano i seguenti documenti interpretativi emanati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:

- determinazione 5 aprile 2000 n. 16. *Perizia di variante in sanatoria. Illegittimità articolo 25, comma 1, lettera a), legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;*
- determinazione 9 giugno 2000 n. 30. *Perizia suppletiva e di variante;*
- determinazione 25 settembre 2000 n. 43. *Incentivo per la progettazione ex articolo 18 legge n. 109/1994 e successive modificazioni;*
- determinazione 11 gennaio 2001 n. 1. *Profili interpretativi in materia di varianti – art. 25 della legge quadro e art. 134 del regolamento di attuazione;*
- deliberazione 21 febbraio 2002 n. 51. *Perizie di variante nei contratti a corpo;*
- determinazione 30 gennaio 2003 n. 2. *Carenze del piano di sicurezza e coordinamento;*
- determinazione 26 luglio 2006 n. 4. *Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. D.P.R. n. 222/2003. Articolo 131 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.*

Altri documenti soprattutto deliberazioni, sotto forma di massima, consultabili sul sito informatico ([www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it)) della stessa Autorità, sono citati nel testo.



- c) il concordamento dei nuovi prezzi;
- d) l'ammissibilità e la determinazione dell'equo compenso;
- e) la legittimità della variante.

Il limite del cosiddetto *ius variandi* dell'amministrazione, con la procedura della perizia in variante, va riferito alla necessità che si tratti di lavori originariamente non previsti e tuttavia indispensabili o sommamente necessari, sotto il profilo tecnico-economico, per il completamento e la funzionalità dell'opera, sempre che le aggiunte o le varianti non siano tali da snaturare la configurazione originaria dell'opera stessa<sup>1</sup>.

## 1.2. La verifica e la validazione dei progetti

La materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 112, comma 5, del Codice è trattata dagli articoli da 44 a 59 del D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207 (in seguito indicato come Regolamento n. 207/2010).

In conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 6, del Codice è necessaria un'attenta valutazione delle opere da eseguire, che ne garantisca la completezza e la qualità in fase di redazione del progetto, l'acquisizione prima dell'inizio dei lavori di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni di altre eventuali amministrazioni interessate nonché la validazione del progetto, prevista. Ciò anche al fine di confermare in corso d'opera le previsioni progettuali ed economiche dell'appalto, evitando il ricorso alle perizie di variante e suppletive<sup>2</sup>.

Il Regolamento n. 207/2010 pone l'accento sul fatto che l'attività di verifica e validazione è funzione propria della stazione appaltante, e per essa del responsabile del procedimento. Tale attività di verifica, da parte della stazione appaltante, è a valle dei doverosi controlli da parte del progettista che opera in regime di qualità. Il responsabile del procedimento, a sua volta, può avvalersi di:

- strutture tecniche della stazione appaltante (art. 47, Regolamento);
- strutture tecniche esterne alla stazione appaltante (art. 48, Regolamento).

Esse devono essere in possesso di idonei requisiti e competenze professionali specifiche per la verifica della rispondenza del progetto alle finalità della verifica.

### 1.2.1. Generalità

L'art. 112 del Codice dei contratti stabilisce che nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento n. 207/2010, la rispondenza degli elaborati progettuali articolati, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

<sup>1</sup> Corte dei conti, sez. giur. Sicilia, 7 giugno 1990, n. 188.

<sup>2</sup> Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Deliberazione 17 dicembre 2003, n. 321.

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici riguardanti:

- il progetto preliminare;
- il progetto definitivo;
- il progetto esecutivo,

sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

#### *1.2.2. I contratti relativi alla sola esecuzione dei lavori*

Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica deve essere eseguita prima dell'inizio delle procedure di affidamento (art. 112, comma 2, Codice).

#### *1.2.3. I contratti relativi alla progettazione e all'esecuzione dei lavori*

Nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante deve essere effettuata prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente deve avere luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori (art. 112, comma 2, Codice).

#### *1.2.4. L'accertamento dell'unità progettuale*

Al comma 3 dell'art. 112 del Codice, come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008, è disposto che, al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal Regolamento n. 207/2010, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, deve verificare la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o preliminare.

Al contraddittorio deve partecipare anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che deve esprimersi in ordine a tale conformità.

#### *1.2.5. Gli oneri per l'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali. Gli organi di accreditamento*

Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali devono essere compresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere (art. 112, comma 4, del Codice e art. 49, comma 4, del Regolamento n. 207/2010).

Con il Regolamento n. 207/2010 sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri (art. 112, comma 5, Codice):

- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

In tema l'art. 46 del Regolamento dispone che per le attività di verifica sono organi di accreditamento, per gli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e per gli organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

#### *1.2.6. Le finalità della verifica*

L'art. 45 del Regolamento n. 207/2010 stabilisce che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 6, del Codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

La verifica dei progetti deve accertare in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

L'aspetto del punto e) relativo alla minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti richiede un'analisi particolare del progetto e soprattutto delle indagini geotecniche e geologiche di supporto.

#### *1.2.7. I criteri generali della verifica*

Le disposizioni concernenti i criteri generali della verifica derivano dalle norme UNI

10721, UNI 10722-1, UNI 10722-3, ad oggi riferimento per l'attività di verifica dei progetti, da parte degli organismi di ispezione, già accreditati, e dei professionisti e delle società di ingegneria operanti nel settore.

I criteri generali di verifica sono trattati dall'art. 52 del Regolamento n. 207/2010. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità,

intendendosi per:

- a) affidabilità:
  1. la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
  2. la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.
- b) completezza e adeguatezza:
  1. la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
  2. la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
  3. la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
  4. la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
  5. la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
  6. la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
  1. la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
  2. la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
  3. la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.
- d) compatibilità:
  1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
  2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
    - a. inserimento ambientale;

- b. impatto ambientale;
- c. funzionalità e fruibilità ;
- d. stabilità delle strutture;
- e. topografia e fotogrammetria;
- f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- g. igiene, salute e benessere delle persone;
- h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- i. sicurezza antincendio;
- l. inquinamento;
- m. durabilità e manutenibilità ;
- n. coerenza dei tempi e dei costi;
- o. sicurezza e organizzazione del cantiere.

#### 1.2.7.1. La verifica della documentazione

La verifica della documentazione è trattata dall'art. 53 del Regolamento n. 207/2010. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

- a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
- b) per le relazioni di calcolo:
  - 1. verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
  - 2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
  - 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
  - 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
  - 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.
- c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
  - 1. le specifiche esplicitate dal committente;
  - 2. le norme cogenti;
  - 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
  - 4. le regole di progettazione.

- d)* per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- e)* per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d appalto e del piano di manutenzione dell opera e delle sue parti;
- f)* per la documentazione di stima economica, verificare che:
1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
  2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante aggiornati o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
  3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;
  4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
  5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
  6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
  7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
  8. i totali calcolati siano corretti;
  9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'art. 37, comma 11, del Codice;
  10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
  11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario.
- g)* per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell opera e in conformità dei relativi magisteri; inoltre verificare che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- h)* per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento;
- i)* accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

### *1.2.7.2. L'estensione del controllo e i momenti della verifica*

All'art. 54 del Regolamento n. 207/2010 è stabilito che le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento deve pianificare l'attività di verifica, in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, di autorizzazione e di affidamento.

Le verifiche devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gi oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo a campione o a comparazione.

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

Le strutture tecniche o gli organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e di rapporti del soggetto preposto alla verifica.

Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica deve riportare le risultanze dell'attività svolta e accertare l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione delle verifiche antecedenti l'avvio delle procedure di scelta del contraente o di attestazione di cantierabilità, di cui all'art. 106, comma 1, dello stesso Regolamento.

### *1.2.8. La conclusione della verifica. La validazione*

All'art. 55 del Regolamento n. 207/2010 è stabilito che la validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione deve essere sottoscritta dal responsabile del procedimento e fare preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o la mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto sopra previsto, specifiche motivazioni. In merito, la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.

Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

### *1.2.9. Le responsabilità del soggetto verificatore e del progettista*

L'art. 56 del Regolamento n. 207/2010 stabilisce che, nei limiti delle previste attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte

la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dal Regolamento, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi previsti dal Regolamento e dal contratto di appalto di servizi tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

La validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'art. 106, comma 2, dello stesso Regolamento e dalle conseguenti responsabilità.

#### *1.2.9.1. La polizza di responsabilità civile professionale*

Il comma 4-bis dell'art. 112 del Codice, introdotto dal D.Lgs. n. 152/2008, stabilisce che il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate dall'art. 57 del Regolamento n. 207/2010.

Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica deve avere le seguenti caratteristiche (art. 57, Regolamento):

- a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
  1. non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'art. 28, comma 1, lettera e), del Codice;
  2. non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.  
Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.
- b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

### 1.3. Gli aspetti contrattuali

#### 1.3.1. *Loggetto del contratto*

Secondo l'art. 53, comma 2, del Codice dei contratti, il decreto o la determina a contrarre devono stabilire, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto di appalto ha come oggetto:

- la sola esecuzione dei lavori pubblici;
- la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto definitivo redatto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.

Il comma 4 dello stesso art. 53, come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008, dispone che i contratti devono essere stipulati a corpo. □ facolt delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato deve fissare i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.

#### 1.3.2. *Le procedure preliminari di scelta del contraente*

Ai sensi dell'art. 147 del Regolamento n. 207/2010 le stazioni appaltanti, prima della gara, devono istituire un ufficio di direzione dei lavori per ogni intervento, ciò anche perché alcuni adempimenti, che precedono l'affidamento, sono posti in capo al direttore dei lavori.

##### 1.3.2.1. *L'attestazione del direttore dei lavori*

L'art. 106, comma 1, del Regolamento n. 207/2010 stabilisce che l'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito (VAR.1.1):

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione deve essere rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.

Prima della fase decisionale, allora il direttore dei lavori deve procedere a un attività istruttorio-ricognitiva che non può non prendere le mosse da una rilevazione dello stato dei terreni e della loro conformazione, eventualmente con l'ausilio che talvolta è obbligato, altre conseguito dopo scelta discrezionale di apposita relazione geologica sulla morfologia e natura dei terreni<sup>3</sup>.

**VAR.1.1. Attestazione del direttore dei lavori sulla realizzabilità del progetto in relazione all'accessibilità e alle condizioni degli immobili interessati dai lavori (art. 106, comma 1, Regolamento n. 207/2010)**

.....  
(Stazione appaltante)

LAVORI di .....

**ATTESTAZIONE**  
**SULLA REALIZZABILITÀ DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALL'ACCESSIBILITÀ**  
**E ALLE CONDIZIONI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DAI LAVORI**  
(art. 106, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... il sottoscritto ..... direttore dei lavori, come prescritto dall'art. 106, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

**ATTESTA**

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti prima dell'approvazione del progetto;
- la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

..... il .....

Il direttore dei lavori

Visto: Il responsabile del procedimento

**1.3.2.2. Il verbale di immediata esecuzione dei lavori**

Sulla base dei risultati positivi dell'attestazione del direttore dei lavori sulla realizzabilità del progetto in relazione alle condizioni dei luoghi, il responsabile del procedimento provvede a redigere il cosiddetto verbale di immediata esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, in nessun caso si può procedere alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

<sup>3</sup> Corte dei conti, sez. riun., 3 ottobre 1988, n. 593; Consiglio di Stato, a.g. 2 giugno 1994, n. 154; Consiglio di Stato, sez. V, del 4 maggio 1995, n. 701.

La validazione, il contratto d'appalto e la consegna dei lavori = cap. 1

Si vuole evidenziare che, nel caso in cui tale verbale dia esito negativo, nulla è detto in merito ai suoi effetti sul comma 1 dell'art. 11 del Codice dei contratti; in tal caso gli orientamenti prevalenti consigliano nei limiti del possibile l'applicazione delle disposizioni dell'art. 132 dello stesso Codice relativo alle varianti in corso d'opera, in caso contrario la stazione appaltante potrà annullare o revocare l'aggiudicazione della gara<sup>4</sup>.

**VAR.1.2. Verbale sul permanere delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori (art. 106, comma 3, Regolamento n. 207/2010)**

Amministrazione .....  
 Provincia di .....  
 Via ..... Tel ..... telex ..... fax .....  
 e-mail .....

LAVORI di .....  
 IMPRESA .....

Importo a base d'asta	euro .....
Ribasso d'asta .....%	euro .....
Importo netto dei lavori	euro .....
Importo oneri di sicurezza non soggetti a r.a.	euro .....

**VERBALE SUL PERMANERE DELLE CONDIZIONI  
 CHE CONSENTONO L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI  
 (art. 106, comma 3, Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., presso ..... sono convenuti il responsabile del procedimento dei lavori in oggetto e ....., legale rappresentante dell'impresa affidataria indicata in epigrafe,

**premesso**

che gli stessi lavori sono stati affidati alla suddetta impresa mediante ....., con verbale in data ....., approvato con determinazione n... del ....., e che è necessaria la formale stipulazione del contratto,

**visti**

gli atti progettuali e la documentazione tutta, la disponibilità dei siti, lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza riguardante i lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

**concordemente danno atto, senza riserva alcuna**

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori affidati.  
 Dispongono di trasmettere il presente verbale all'ufficio contratti/segreteria affinché l'ufficiale rogante dia espressamente atto nel contratto della sua sottoscrizione.  
 Letto, confermato e sottoscritto.

L'impresa  
 .....

Il responsabile del procedimento  
 .....

<sup>4</sup> AA.VV., *Commento alla legge quadro su lavori pubblici sino alla Merloni-ter*, Giuffrè, Milano, 1999.

**1.3.2.3. La dichiarazione in sede di offerta**

L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti, e delle concessioni di lavori pubblici ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento n. 207/2010 deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano (VAR.1.3):

- di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
- di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
- di avere ritenuto gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

La stessa dichiarazione deve contenere altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Tale dichiarazione ha lo scopo di evitare l'instaurarsi di contestazioni da parte dell'impresa prima dell'inizio dei lavori, e conseguenti apposizioni di riserve.

**VAR.1.3. Dichiarazione dell'impresa di presa visione del progetto, del capitolato speciale d'appalto e del luogo dei lavori (art. 106, comma 2, Regolamento n. 207/2010)**

.....  
(impresa)

Oggetto: Lavori di .....

Dichiarazione dell'impresa di presa visione del progetto, del capitolato speciale d'appalto e del luogo dei lavori

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ....., residente in ....., via ....., n. ...., C.F. ...., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa ..... con sede ..... in via ....., n. .... Partita IVA ....., invitata da ..... per partecipare alla gara per la esecuzione dei lavori di ..... dell'importo a base d'asta di ..... (..... euro), in riferimento all'art. 106, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

**dichiara:**

- 1) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
- 2) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 3) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

attesta altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

....., li .....

L'impresa

.....

### 1.3.3. I controlli sugli atti delle procedure di affidamento

L'art. 12 del Codice dei contratti unifica, sotto il profilo procedimentale, la disciplina dei controlli delle procedure di affidamento, traendo spunto dall'archetipo di cui all'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, tenendo tuttavia conto della molteplice tipologia di controlli previsti per le diverse stazioni appaltanti.

#### 1.3.3.1. L'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria

Nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici, funzione della cauzione provvisoria è garantire la serietà dell'offerta fino alla stipulazione del contratto e alla prestazione della cauzione definitiva<sup>5</sup>.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta all'approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente.

In mancanza, il termine deve essere pari a 30 giorni. Il termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso il termine previsto dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di 30 giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

La peculiarità dell'aggiudicazione provvisoria si caratterizza per essere atto ad effetti instabili ed interinali, avente peraltro natura endoprocedimentale, in quanto adottato nell'ambito del procedimento che è volto all'emanazione del provvedimento finale (l'aggiudicazione definitiva); per la sua ontologica instabilità l'aggiudicazione provvisoria ben può essere posta nel nulla da un atto soprassessorio con il quale la stazione appaltante manifesta motivatamente la sua decisione di non procedere all'aggiudicazione definitiva e preannuncia la revoca degli atti *medio tempore* posti in essere<sup>6</sup>.

#### 1.3.3.2. Gli aspetti riguardanti l'aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione provvisoria è atto preparatorio e non conclusivo del procedimento, in relazione alla quale non vi è alcun onere, a pena di decadenza, di immediata impugnazione, ma una mera facoltà, ferma restando la necessità di impugnare sempre e comunque l'aggiudicazione definitiva<sup>7</sup>. Il termine per ricorrere contro l'aggiudicazione definitiva di un pubblico contratto, pertanto, decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva con la possibilità di far valere i vizi propri di quella provvisoria<sup>8</sup>.

L'aggiudicazione definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisce integralmente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta, comunque, una nuova e autonoma valutazione rispetto alla stessa, pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale. Ne consegue che è ammissibile

<sup>5</sup> Tar Lombardia Milano, sez. I, 09 febbraio 2007, n. 239.

<sup>6</sup> Tar Lombardia Milano, sez. III, 19 aprile 2007, n. 1874.

<sup>7</sup> Tar Lazio Roma, sez. III, 17 gennaio 2007, n. 289.

<sup>8</sup> Tar Sicilia Catania, sez. III, 21 dicembre 2006, n. 2514.

il ricorso volto all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva anche se non era stata precedentemente impugnata l'aggiudicazione provvisoria<sup>9</sup>.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di 60 giorni (art. 11, comma 7, Codice dei contratti). L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo da parte degli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

### 1.3.4. La stipula

#### 1.3.4.1. Le forme di stipula del contratto

Il contratto secondo il comma 13 dell'art. 11 del Codice può avvenire in una delle forme di seguito indicate:

- a) atto pubblico notarile;
- b) atto pubblico amministrativo;
- c) scrittura privata;
- d) forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

Il primo caso si applica quando i capi delle rispettive amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano richiesta; i contratti possono essere stipulati da un notaio, che svolge le sue funzioni osservando le norme dettate dalla legge notarile 6 febbraio 1913 n. 89, e secondo le ordinarie forme del relativo procedimento<sup>10</sup>.

La forma stipulata mediante atto pubblico amministrativo è la forma più ricorrente, i contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, come stabilito dal R.D. n. 827/1924.

Si fa ricorso alla terza forma, di natura privatistica, per la stipula di contratti a trattativa privata, formati ai termini dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Tutti i contratti sono stipulati nell'interesse dell'amministrazione dai funzionari indicati negli articoli 93 e 94 del citato regolamento di cui al R.D. n. 827/1924.

I contratti di appalto costituiscono il punto di riferimento di tutte le problematiche legate all'esecuzione dei lavori.

Il requisito della forma scritta per i contratti degli Enti pubblici non esclude che la loro conclusione possa risultare da un insieme di dichiarazioni scambiate fra le parti contra-

<sup>9</sup> Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2007, n. 484.

<sup>10</sup> Art. 102, R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

enti (dichiarazioni che nella fase formativa del contratto si atteggiavano come proposta e accettazione fra assenti) così come avviene nella negoziazione comune, e che per tali effetti l'atto di determinazione dell'ente possa essere comunicato al privato. Tuttavia con riguardo ai contratti stipulati dai Comuni, affinché la suddetta comunicazione possa valere quale proposta (o accettazione) è necessario che essa avvenga ad opera del Sindaco quale organo rappresentativo dell'Ente locale<sup>11</sup>.

Tutti i contratti della pubblica amministrazione e, in genere, degli Enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, rispondendo a tale requisito all'esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell'Autorità tutoria<sup>12</sup>.

#### *1.3.4.2. I tempi per la stipula*

L'art. 11, comma 9, del Codice dei contratti stabilisce che la stipulazione del contratto d'appalto deve avere luogo dopo che è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Ai commi 10 e 10-bis dello stesso art. 11 è previsto il termine dilatorio e le deroghe ammesse per la stipula del contratto. In particolare, il comma 10 stabilisce che il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Un'ulteriore sospensione è prevista dal comma 10-ter in caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.

Qualora l'impresa affidataria si rifiuti di stipulare il contratto o non si presenti per stipularlo entro i termini assegnati, la stazione appaltante deve incamerare la cauzione provvisoria del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. La garanzia a corredo dell'offerta è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto (art. 75, commi 1 e 6, Codice dei contratti).

#### *1.3.5. L'approvazione del contratto*

##### *1.3.5.1. La condizione sospensiva*

Il contratto di appalto deve essere sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori (art. 11, comma 11, Codice dei contratti).

##### *1.3.5.2. L'approvazione dell'organo competente*

Alla stipula del contratto fa seguito l'atto che ne determina la sua efficacia, ossia l'approvazione. Con tale atto operato a conclusione della fase relativa all'appalto viene anche

<sup>11</sup> Cassazione civile, sez. II, 10 luglio 1996, n. 6262.

<sup>12</sup> Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 1998, n. 3662.

effettuato un controllo della regolarità del complesso dei procedimenti espletati, dell'averne rispettato le norme e delle clausole prestabilite.

Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a 30 giorni (art. 12, comma 2, Codice).

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso il termine previsto dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di 30 giorni, il contratto si intende approvato (art. 12, comma 2, ultimo periodo, Codice).

#### *1.3.5.3. Gli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle stazioni appaltanti*

L'approvazione del contratto è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine di approvazione è pari a 30 giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente (art. 12, comma 3, Codice). L'organo di controllo deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorso il termine previsto dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di 30 giorni, il contratto diventa efficace.

Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali. La norma fa riferimento alle disposizioni antimafia (art. 12, comma 4, Codice).

#### *1.3.5.4. Gli approfondimenti*

Se l'appalto è di competenza di una amministrazione statale e in generale per quelle sottoposte alla norme sulla contabilità pubblica, entro 60 giorni dalla stipula dovrà provvedersi all'approvazione da parte dell'autorità competente. Per i contratti delle amministrazioni locali o degli enti pubblici essa è sostituita dall'approvazione tutoria o manca del tutto.

L'obbligo dell'approvazione dei contratti, oltre che discendere dal regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello stato, è affermato anche dalla giurisprudenza<sup>13</sup>.

L'art. 103 del citato R.D. n. 827/1924 stabilisce che la stipula e l'approvazione competono a funzionari diversi salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 19 del R.D. n. 2440/1923, che si applica nel caso in cui l'oggetto contrattuale sia costituito da beni che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, devono essere immediatamente consegnati all'acquirente.

<sup>13</sup> Cassazione civile, sez. I, 14 ottobre 1995, n. 10751.

Soltanto il contraente privato resta vincolato dall'avvenuta aggiudicazione a norma dell'art. 19 del R.D. n. 2440/1923, sicché in ipotesi di mancata approvazione del contratto per fatto o colpa del contraente pubblico l'amministrazione incorre soltanto in responsabilità precontrattuale<sup>14</sup>.

Va sottolineato che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che impedire il perfezionamento di un contratto viziato costituisce un potere-dovere che deve esercitare l'amministrazione<sup>15</sup>.

Inoltre, se nel corso dell'esecuzione intervengono fatti che comportano una qualsiasi modifica dei patti contrattuali, che necessitano per la loro regolazione di atti aggiuntivi al contratto, questi ultimi saranno soggetti comunque a una forma di approvazione da parte dell'organo dell'amministrazione appaltante che ha approvato il contratto principale.

Infine, si vuole evidenziare una particolare conseguenza che causa la possibilità, in casi di urgenza, dell'inizio dei lavori prima dell'approvazione del contratto. In questa ipotesi, se il contratto non successivamente stipulato, il comma 9 dell'art. 11 del Codice stabilisce che l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi comprese quelle per le opere provvisorie.

I contratti d'appalto compresi anche gli atti di sottomissione e di cottimo fiduciario, dopo la loro stipula, per diventare eseguibili devono essere approvati dalla stazione appaltante (art. 19, R.D. n. 2440/1923). I contratti stipulati in forma pubblica devono essere registrati entro 20 giorni dalla data di stipulazione.

Non assoggettabile a controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti il decreto di approvazione di un contratto di appalto di lavori pubblici il cui importo sia inferiore alla soglia fissata per l'applicazione a tale tipo di contratto delle norme del diritto comunitario, a nulla rilevando che l'impegno complessivo di spesa sia superiore alla soglia predetta a causa delle somme a disposizione dell'amministrazione previste nel progetto dei lavori<sup>16</sup>.

Del contratto di appalto vengono eseguite almeno sette copie di cui tre in bollo e le altre in carta libera; una sarà consegnata al direttore dei lavori e un'altra allegata al conto finale e consegnata quindi successivamente all'organo di collaudo tecnico-amministrativo. In alcuni casi il contratto può essere assoggettato al visto della Corte dei conti.

Gli estremi del contratto di appalto dovranno essere successivamente comunicati all'ufficio distrettuale delle imposte dirette e agli istituti assicurativi e previdenziali quali Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro, Cassa Edile ed Ente Scuola.

#### *1.3.5.5. La condizione per l'esecuzione del contratto*

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal Regolamento n. 207/2010.

<sup>14</sup> Tar Lazio, sez. I, 12 maggio 1987 n. 1020.

<sup>15</sup> Tar Piemonte, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 44.

<sup>16</sup> Corte dei conti, sez. contr., 18 settembre 1998, n. 108.